



COMUNE DI AGEROLA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

numero _____ del _____

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità ed in attuazione delle finalità dello Statuto comunale previste dall'art. 6, è istituita la Commissione comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza fra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.
2. La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopra menzionati.
3. La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni presenti sul territorio.

ARTICOLO 2 COMPITI

1. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge numero 125 del 10 aprile 1991, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere la suddetta finalità.
2. La Commissione Pari Opportunità ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del comune e la società civile femminile.
3. La Commissione, in particolare, persegue obiettivi di:
 - a) ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
 - b) valutazioni sullo stato di attuazione nel comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) espressione di pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza. A tal fine le relative proposte di deliberazione devono essere comunicate a cura del segretario comunale almeno tre giorni liberi prima della seduta del consiglio;
 - d) presentazione di proposte alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale;
 - e) partecipazione ai procedimenti amministrativi concernenti gli atti o i regolamenti amministrativi di loro competenza. A tal fine la Commissione deve ricevere tutte le comunicazioni inerenti all'inizio e allo svolgimento del procedimento amministrativo in merito a materie di propria spettanza;
 - f) promozione di iniziative dirette a sviluppare la cultura delle Pari Opportunità;
 - g) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - h) operatività per ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - i) promozione della partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica amministrazione;
 - j) promozione di un'adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del comune;
 - k) favorisce la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è formata da un numero fisso di nove componenti scelti per autocandidatura a seguito di bando pubblico e da un numero variabile di componenti di diritto. Nella composizione complessiva è garantita una presenza di donne di almeno due terzi.
2. E' componente di diritto della Commissione l'Assessore con delega alle Pari Opportunità oltre alle consigliere elette nel Consiglio Comunale, avendo di conseguenza il diritto al voto consultivo e deliberativo.
3. Le autocandidature per la partecipazione al bando pubblico, che dovranno essere accompagnate da un curriculum, sono esaminate, in via istruttoria, da un gruppo di lavoro composto dal Sindaco, dall'Assessore comunale con delega alle Pari Opportunità e dai capigruppo consiliari che stilerà una graduatoria. Le nomine saranno effettuate dal Sindaco con motivato decreto.
4. I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti della Commissione Pari Opportunità devono tenere conto della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell'associazionismo, garantendo inoltre una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio sanitario e assistenziale, scolastico, della comunicazione, della cultura, della famiglia e, per quanto possibile, la rappresentatività di tutte le fasce d'età.
5. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ma continua a svolgere la sua attività fino alla nomina di quella nuova.
6. In caso di dimissioni o decadenza di un componente, la Commissione procederà alla sostituzione attingendo dalla graduatoria e, in caso di esaurimento della stessa, si provvederà all'emanazione di un nuovo bando.
7. La carica di componente della Commissione è a titolo onorifico e gratuito.

ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza dei propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare; il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
3. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da almeno cinque dei suoi componenti. Questi dovranno presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla commissione stessa.
5. La convocazione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima.

6. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
7. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di almeno cinque dei presenti. Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del Segretario, un sommario verbale che sarà tenuto a disposizione di ciascuno presso gli uffici comunali.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
9. Dell'attività della Commissione è assicurata adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune.

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ'

1. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione dell'intera Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio comunale.
2. La Commissione propone al Consiglio comunale un programma annuale di attività, con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.

ARTICOLO 6 ONERI FINANZIARI

1. Nel bilancio di previsione del comune è previsto un apposito intervento / capitolo di spesa per le pari opportunità.
2. Il Comune mette a disposizione della Commissione le attrezzature, i servizi, il personale amministrativo per le funzioni di segreteria compatibilmente con le risorse finanziarie del bilancio comunale per il suo finanziamento.
3. La Commissione Pari Opportunità entro il mese di dicembre di ogni anno definisce il programma generale delle attività e redige il relativo preventivo di spese che presenta alla Giunta contestualmente ad una relazione di rendiconto sull'attività svolta nell'anno precedente.